

## **2 Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC), RS 910.15**

### **2.1 Situazione iniziale**

Nel 2020, grazie alla proficua collaborazione con i Cantoni e gli organi di controllo, è stato introdotto un nuovo sistema di controllo in funzione del rischio. In questi due anni i Cantoni, preposti all'esecuzione, hanno acquisito esperienza con il nuovo sistema di controllo e continuano a supportarlo. Su richiesta del gruppo d'accompagnamento permanente, incaricato di valutare e migliorare il sistema di controllo in agricoltura, si devono apportare le prime modifiche di lieve entità all'ordinanza allo scopo di rafforzare ulteriormente l'approccio in funzione del rischio. Oltre ai Cantoni e agli organi di controllo, anche l'Unione svizzera dei contadini è rappresentata nel gruppo d'accompagnamento.

Con effetto al 1° gennaio 2022 e al 1° gennaio 2024, rispettivamente, due disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) vengono inserite nell'ordinanza sui pagamenti diretti nel quadro della PER. La disposizione sul deposito di concimi aziendali liquidi nella PER si applica dal 1° gennaio 2022, quella sullo spandimento di concimi aziendali liquidi a partire dal 1° gennaio 2024. Di conseguenza, si devono regolamentare anche le prescrizioni relative al controllo di queste due disposizioni da parte dei Cantoni. Ciò avviene nell'ambito dell'OCoC.

Con il pacchetto di ordinanze relative all'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi» dal 1° gennaio 2023 saranno introdotti nuovi programmi nel quadro dei pagamenti diretti e altri subiranno alcune modifiche. Per questi programmi si deve stabilire se gli organi di controllo di diritto privato devono essere accreditati ai fini del controllo.

### **2.2 Sintesi delle principali modifiche**

In futuro, almeno il 5 per cento delle aziende dovrà essere sottoposto a un controllo annuale sulla base di un sospetto fondato o sulla base degli ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annualmente. I controlli a seguito della prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti diretti non rientrano più nel 5 per cento.

Un'altra modifica è dettata dal progresso tecnico. In futuro, i Cantoni non devono più controllare esplicitamente in loco le colture presenti, bensì hanno facoltà di controllarle attraverso immagini satellitari o altri metodi.

L'integrazione nel campo d'applicazione e nel concetto di controllo dell'OCoC della disposizione dell'OIA sul deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi fornisce maggiore chiarezza sulle prescrizioni e sul coordinamento di questi controlli.

Per i controlli dei contributi per i sistemi di produzione che sono stati introdotti ex novo e per quelli che sono stati modificati, gli organi di controllo di diritto privato non devono essere accreditati. Pertanto lo status quo viene mantenuto.

### **2.3 Commento ai singoli articoli**

#### *Articolo 1 capoverso 2 lettera d*

A seguito delle modifiche proposte nell'ordinanza sull'allevamento di animali con effetto al 1° gennaio 2023 (cfr. proposta nel presente pacchetto di ordinanze 2022), non sono più previsti contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes ai sensi del vigente articolo 24 dell'OAlle. Non sono quindi più previsti controlli per questi contributi e di conseguenza non è più necessario nemmeno coordinarli.

#### *Articolo 1 capoverso 2 lettera e*

La disposizione relativa al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi sarà integrata nel campo d'applicazione dell'OCoC a partire dal 1° gennaio 2024. Pertanto i controlli saranno soggetti all'obbligo di coordinamento.

### *Articolo 3 capoverso 1*

La disposizione sul deposito e sullo spandimento di concimi aziendali liquidi viene integrata nel sistema di controllo in funzione del rischio dell'OCOC, il che comporta una frequenza minima dei controlli di 8 anni per i controlli di base. Inoltre, i Cantoni devono effettuare controlli in funzione del rischio in caso di sospetti fondati o per ambiti a maggiore rischio di lacuna prestabiliti. Ogni anno deve essere svolto un controllo in funzione del rischio in almeno il 5 per cento delle aziende e l'UFAG può, ad esempio, scegliere lo spandimento di concimi aziendali liquidi come ambito a maggiore rischio. Oltre al controllo di base, il Cantone deve svolgere un controllo supplementare in questi ambiti sensibili.

### *Articolo 3 capoverso 5 e articolo 5 capoverso 6*

L'OCOC deve essere adeguata all'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP), che vincola esplicitamente l'obbligo dei controlli senza preavviso ai controlli annuali (cfr. art. 13 cpv. 1). Il calcolo della quota minima del 40 per cento si basa sui controlli sul benessere degli animali svolti in un anno civile.

### *Articolo 5 capoverso 3*

Finora i Cantoni, preposti all'esecuzione, hanno dato un giudizio positivo sul nuovo sistema di controlli in funzione del rischio. Tuttavia, l'obbligo di controllare annualmente in loco il 5 per cento delle aziende agricole in funzione del rischio in ciascun Cantone alla fine non si è rivelato un criterio sufficiente per il controllo in funzione del rischio. Secondo quanto affermato dai Cantoni, la quota richiesta del 5 per cento è spesso già raggiunta solo con i controlli a seguito della prima notifica a tipi di pagamenti diretti (controlli ai sensi dell'art. 4 lett. c). Con la prevista introduzione di nuovi tipi di pagamenti diretti nel 2023, la regola del 5 per cento potrebbe subire un ulteriore indebolimento, perché molte aziende si iscriveranno ai nuovi programmi. Tutte queste nuove notifiche generano sempre un controllo in funzione del rischio a causa di «cambiamenti significativi nell'azienda». Di conseguenza l'attuale regola del 5 per cento diventerebbe completamente inefficace nei prossimi 1-3 anni. La quota del 5 per cento per i controlli in funzione del rischio includerà pertanto soltanto i controlli sulla base di sospetti fondati (ai sensi dell'art. 4 lett. b) e degli ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annualmente (art. 4 lett. d). In questo modo si assicura che tutti i Cantoni eseguano una quota minima rilevante di controlli negli ambiti di rischio definiti.

### *Articolo 7 capoverso 2 lettera a*

La lettera a elenca i nuovi contributi ai sensi degli articoli 68-71e (in vigore dal 1° gennaio 2023) e 77 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (in vigore dal 1° gennaio 2024). Questi dieci tipi di contributi sono quelli che attualmente vengono in parte erogati come contributi per l'efficienza delle risorse e che diventano contributi per i sistemi di produzione o quelli soggetti a controlli simili a quelli svolti per l'attuale «Programma Produzione estensiva» in campicoltura. Né per i contributi per l'efficienza delle risorse né per il «Programma Produzione estensiva» è previsto l'obbligo di accreditamento degli organi di controllo, pertanto nemmeno per i nuovi contributi vige l'obbligo di accreditamento degli organi di diritto privato. Con la modifica dell'elenco alla lettera a per gli organi di diritto privato è mantenuto lo status quo per quel che concerne l'obbligo di accreditamento.

### *Allegato 1*

#### Titolo e numero 2

Il titolo dell'allegato 1 deve essere modificato perché non servono esigenze speciali per il controllo dei dati sulle superfici e del programma di produzione estensiva. Il numero 2 può essere stralciato completamente perché non servono più norme specifiche.

## **2.4 Ripercussioni**

### **2.4.1 Confederazione**

Le modifiche proposte non comportano alcun fabbisogno supplementare in termini di risorse finanziarie o umane per la Confederazione.

### **2.4.2 Cantoni**

Con l'estensione prevista del campo d'applicazione dell'OCOC vengono fissate le prescrizioni che i Cantoni devono rispettare per il coordinamento e la frequenza dei controlli di base del deposito e dello spandimento di concimi aziendali liquidi. Si applicano anche le disposizioni sui controlli in funzione del rischio. Inoltre, i Cantoni devono tenere conto di quanto prescritto all'articolo 7 dell'OCOC in materia di convenzione con l'organo di controllo, accreditamento e obbligo di segnalare le violazioni. Nel complesso, l'onere correlato ai controlli aumenta, poiché subentrano i controlli di questi nuovi requisiti. Tuttavia, integrandoli nel sistema di controllo in funzione del rischio in agricoltura, i Cantoni possono comunque sfruttare le sinergie.

Visto che in futuro non sarà più obbligatorio controllare in loco i dati sulle superfici, il dispendio dei Cantoni in questo ambito specifico dovrebbe diminuire.

La modifica della norma del 5 per cento delle aziende da controllare ogni anno in funzione del rischio potrà comportare spese supplementari per determinati Cantoni se continueranno a svolgere molti controlli in funzione del rischio in caso di prima notifica.

### **2.4.3 Economia**

Nessuna ripercussione. Gli organi di controlli di diritto privato non devono essere accreditati per i nuovi programmi nell'ambito dei pagamenti diretti che saranno introdotti nel 2023.

## **2.5 Rapporti con il diritto internazionale**

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale e bilaterale. L'allegato 11 dell'accordo bilaterale CH-UE contiene disposizioni sui controlli in ambito veterinario che però non rientrano nel campo di applicazione dell'OCOC.

## **2.6 Entrata in vigore**

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023. Fanno eccezione le disposizioni sul deposito e sullo spandimento di concimi aziendali liquidi che entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

## **2.7 Basi legali**

Articoli 177 e 181 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).